

Allegato A alla deliberazione

C.C. n. 54 in data 20.12.1993

COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

CRITERI E MODALITÀ

per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 12 Legge 241/90



Adottato con deliberazione

dal Consiglio Comunale

n. 109 del 17.12.1990

rettificato con atti

C.C. n. 59 in data 22.4.91 e C.C. n. 22 in data 29.5.92

e CC n. 54 in data 20.12.1993

ICAP
CASA EDITRICE S.P.A.

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

L'Amministrazione comunale riconosce le funzioni espletate nel campo del sociale da persone ed enti pubblici e privati, ed intende appoggiare e sostenere tali interventi con contributi economici e finanziari finalizzati al soddisfacimento di bisogni generalizzati e diffusi a favore della cittadinanza o di settori della stessa.

Art. 2

I soggetti destinatari dei benefici sono individuati tra privati che rientrano in situazioni di bisogno o di disagio, enti, associazioni, istituzioni, organismi e persone fisiche che operano sul territorio, aventi le seguenti finalità:

- a) socio assistenziali e socio sanitari;
- b) incentivazione pratica sportiva tra i giovani a carattere non agonistico;
- c) arricchimento culturale con particolare interesse locale;
- d) mantenimento dei valori storici;
- e) sostegno umanitario in caso di calamità;

Capo II

CONTRIBUTI

Art. 3

L'entità dei contributi è stabilita annualmente, in armonia con le esigenze di bilancio dell'Ente, su domanda scritta motivata e sottoscritta dei soggetti istanti. Essi non sono automaticamente rinnovabili e non possono costituire nel tempo diritto di prelazione o di legittima aspettativa. Debbono altresì essere direttamente funzionali all'attività svolta, non concorrere alla formazione di accantonamenti per attività future, e costituire concorso nella spesa, non copertura totale della spesa occorrente.

Art. 4

Nella formazione del ruolo annuo dei soggetti aventi diritto avranno titolo preferenziale quanti non perseguiranno statutariamente scopo di lucro e quelli che meglio si attagliano al soddisfacimento di progetti locali iscritti nel programma dell'Ente erogatore, siano casi di carattere turistico, culturale, assistenziale, sportivo, ricreativo, storico o umanitario.

Art. 5

Atto propedeutico alla richiesta è il progetto dell'attività programmata. Esso deve comprendere l'analisi completa delle fasi di svolgimento, sia sotto l'aspetto economico che operativo, l'illustrazione dei fini da perseguire e dei benefici da conseguire. Saranno privilegiati i soggetti che concorderanno preventivamente i loro progetti con l'Ente erogatore.

Art. 6

I progetti devono essere presentati all'Amministrazione erogante possibilmente entro il mese di settembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario. Gli stessi saranno approvati dal competente organo (La Giunta) e conseguentemente i contributi saranno iscritti, in termini di stanziamento, nel redigendo schema di bilancio di previsione.

Art. 7

Le erogazioni sono effettuate per l'80% entro il 30 giugno dell'anno di competenza e per il 20% a seguito rendicontazione dimostrativa del raggiunto obiettivo. Qualora l'intervento progettato abbia carattere di continuità nel tempo, il contributo può essere erogato a stati di raggiungimento di obiettivi parziali. La cadenza degli stati non può essere inferiore al bimestre. Le erogazioni fino a lire 500.000, sono disposte in unica soluzione con l'obbligo di relazione finale sull'uso effettuato.

Art. 8

Qualora la struttura del soggetto beneficiario lo postuli, al progetto debbono essere allegati i documenti economico-finanziari dimostranti l'attività complessiva, nonché gli statuti costitutivi.

Capo III

ALTRI BENEFICI

Art. 9

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a carattere di soccorso immediato a favore di persone in stato di bisogno o disagio, sono disposti con atto deliberativo su proposta dell'assessore delegato ai servizi sociali, supportata da adeguata relazione dell'assistente sociale competente per territorio.

Art. 10

L'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati dev'essere disposta dalla Giunta ed ispirarsi ai seguenti principi generali:

- a) - il vantaggio economico accordato dev'essere comunque finalizzato al raggiungimento diretto o indiretto di un pubblico interesse.
- b) - dev'essere assicurata la pubblicità preventiva in caso di concessione in uso di beni patrimoniali ed il corrispettivo non può in alcun caso essere inferiore al carico tributario, alle spese di custodia e di manutenzione sostenute dall'Ente per detti beni.
- c) - in caso di pluralità di richieste dev'essere redatta apposita graduatoria su basi generali ed uniformi, proposte dall'ufficio competente.
- d) - Nel caso di utilizzo di beni mobili, il corrispettivo per l'uso temporaneo deve rispondere a principi di equo ristoro certificato annualmente dal responsabile del servizio in base al conto economico.

Art. 11

Restano escluse dal campo di applicazione della presente norma:

- a) le sovvenzioni, le assegnazioni e l'attribuzione di benefici economici in genere regolate dalla legge ed altro atto normativo a carattere speciale;
- b) le sovvenzioni, le assegnazioni, contribuzioni in genere disposte per l'attuazione di fini patrocinati o promossi dal Comune;
- c) le assegnazioni disposte come corrispettivo di un'attività richiesta a soggetti pubblici o privati e regolata da specifica convenzione;
- d) le devoluzioni di fondi assegnati con specifica destinazione;
- e) le assegnazioni alle autorità scolastiche o all'U.S.S.L., competente per territorio, per l'esercizio delle attribuzioni trasferite o delegate in materia di socio-assistenza o diritto allo studio;
- f) le assegnazioni, o/e i conferimenti alla società di cui il Comune detiene quota del capitale azionario;
- g) le assegnazioni, conferimenti ai consorzi, centri cui il Comune partecipa o a cui ha dato la propria adesione.